

2) La Romania è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 146 del 4.5.2015.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 luglio 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Carolus C. BVBA**

(Causa C-226/15 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo English pink — Opposizione del titolare del marchio denominativo PINK LADY e dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «Pink Lady» — Rigetto dell'opposizione — Decisione di un tribunale dei marchi dell'Unione europea — Riforma — Autorità di cosa giudicata)*

(2016/C 343/09)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrenti: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (rappresentanti: T. de Haan, avocat, P. Péters, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Carolus C. BVBA

**Dispositivo**

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 254 del 3.8.2015.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke**

(Causa C-341/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Collocamento a riposo su richiesta dell'interessato — Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro — Normativa nazionale che esclude l'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute — Congedo per malattia — Dipendenti pubblici)*

(2016/C 343/10)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Wien

**Parti**

Ricorrente: Hans Maschek

Convenuta: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke

**Dispositivo**

L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:

- esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

<sup>(1)</sup> GU C 346 del 19.10.2015.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) e Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)/Vlaams Gewest**

(Cause riunite C-387/15 e C-388/15) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Zone speciali di conservazione — Sito Natura 2000 «Estuario della Schelda e della Durma dalla frontiera olandese fino a Gand» — Sviluppo di una zona portuale — Valutazione dell'impatto di un piano o progetto su un sito protetto — Realizzazione di un impatto negativo — Sviluppo preventivo, ma non ancora completato, di un'area di tipo equivalente alla parte distrutta — Completamento successivo alla valutazione — Articolo 6, paragrafi 3 e 4)

(2016/C 343/11)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

Ricorrenti: Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) e Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)

Convenuta: Vlaams Gewest

Con l'intervento di: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen